

**COMUNE DI SAN PROSPERO
(PROV. DI MODENA)**

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A
SOSTEGNO DELL'AFFITTO**

(L.n° 431/1998; R. n° 24/2001; delibera G.R. n° 2430 del 28.12.2009)

Il presente bando determina i criteri e le modalità di concessione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione a favore di nuclei familiari non assegnatari di alloggi pubblici che necessitano di interventi di sostegno in materia di abitazione.

I cittadini interessati ad ottenere il beneficio economico dovranno presentare domanda al Comune di San Prospero su apposito modulo entro e non oltre le ore 12 del 21.06.2010 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso

1) BENEFICIARI E REQUISITI

Ai sensi della Delibera Regionale n. 2430/2009 sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana o Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea o Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi del D.Lgs. 286/98 e ss. mm. e ii.;

B) Residenza nel Comune di San Prospero nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

C) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro (esclusi contratti uso foresteria); oppure Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:

- a) la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad Enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
- b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della cooperativa assegnante;

D) non essere assegnatario di un alloggio ERP;

E) Non essere assegnatario di un alloggio comunale, salvo i casi di contratti stipulati ai sensi delle Leggi n.431/98, n. 392/78, n. 359/1992 e nel caso di titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente Comunale competente oppure dal Legale Rappresentante della Società o Agenzia assegnante.

F) Il richiedente o suo familiare non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale. Non è causa di esclusione dai contributi: - La titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"; La Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%; - La titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%; - Alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure dichiarato tale con provvedimento del Sindaco; concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al 3° grado ed affini sino al 2° grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso; alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Si intende adeguato un alloggio di S.U. almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due.

La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

G) Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal DLgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000, incrementato del 30% (€ 45.500) per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado d'invalidità superiore al 66%;

H) Valore ISE (Indicatore della situazione economica), calcolato ai sensi del DLgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000, non superiore a **Euro 34.310,00;**

I) Valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione Economica) e Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolati ai sensi del DLgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISE	Incidenza canone/valore ISE
Fascia A	fino a Euro 11.920,00	Non inferiore al 14%

	Valore ISEE	Valore ISE	Incidenza canone/valore ISE
Fascia B	Non superiore a Euro 17.155,00	Da Euro 11.920,00 a Euro 34.310,00	Non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo Regionale per la Locazione, il Valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.).

I requisiti di cui sopra devono permanere nel corso del rapporto di locazione.

I requisiti di cui al presente articolo sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs.n.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/2000, nonché dal DPCM n.221/99 così come modificato dal DPCM n.242/2001.

Ai solo fini del Fondo Regionale per la locazione non sono efficaci:

- Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del Bando Comunale (21 Giugno 2010)
- Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito, a mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del Bando Comunale (21 Giugno 2010)

Sono fatte salve tuttavia le nuove dichiarazioni sostitutive in seguito agli accertamenti effettuati dal Comune.

2) ENTITA' E MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. n° 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000:

Fascia	Entità del contributo
A	Contributo tale da ridurre l'incidenza canone/valore ISE al 14% - Massimo EURO 3.100,00
B	Contributo tale da ridurre l'incidenza canone/valore ISE al 24% - Massimo EURO 2.325,00

Il contributo non potrà comunque superare il 50% dell'importo del canone annuo.

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore al limite massimo di **EURO 580**, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo detto importo.

Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

In caso di contributo inferiore a EURO 50 non si procede all'erogazione.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE: Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito **dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2010** e relativa sia ad alloggi situati nel Comune di presentazione della domanda, sia ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga o rinnovo oppure stipula di un contratto di locazione.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto anche in un altro Comune della Regione E. Romagna.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato domanda.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'ammissione all'erogazione dei contributi devono essere compilate **unicamente** su moduli predisposti dall'Ufficio Casa del Comune di San Prospero.

Ai sensi del DPR n° 445/2000 i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. **Alla domanda deve essere allegata l'attestazione relativa ai valori ISE ed ISEE del proprio nucleo familiare, di cui al D.lgs. 109/98 modificato dal D.lgs. 130/00, rilasciata dall' INPS attraverso i Centri di assistenza fiscale (CAF) convenzionati. I redditi IRPEF e i proventi agrari da dichiarazione IRAP a cui fare riferimento sono quelli relativi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata mentre il patrimonio mobiliare ed immobiliare sono quelli risultanti al 31.12. 2009.**

Le domande devono pervenire all'U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Prospero, Via Pace n. 2, 41030 San Prospero (MO) entro e non oltre le ore 12 del 21.06.2010

4) ALTRE DISPOSIZIONI

Nel caso di risorse attribuite inferiori all'ammontare del fabbisogno teorico, l'Amministrazione Comunale ridurrà ad ogni beneficiario, indipendentemente dalla fascia di collocazione, l'ammontare del contributo concesso, in misura proporzionale alla riduzione delle risorse disponibili.

Ai beneficiari verranno comunicate, a mezzo lettera, l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

E' fatto obbligo ai beneficiari di comunicare l'eventuale stipula di un nuovo contratto di locazione per un alloggio diverso da quello per cui si riceve il contributo nonché la proroga o il rinnovo del contratto di locazione che scada nel corso del 2010.

5) CONTROLLI E SANZIONI (DPR. N° 445/00; D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs 130/2000 e dal DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM242 del 04.04.2001.

Il Comune potrà effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti. Qualora emerga la non veridicità di quanto

dichiarato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.

Possono inoltre essere eseguiti controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio mobiliare e che a tal fine vanno indicati nella dichiarazione sostitutiva.

Nel caso in cui:

- Il richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF e IRAP (fatti salvi i redditi esenti);
- La somma dei Redditi IRPEF e IRAP sia inferiore al canone annuo Oppure sia superiore al canone annuo nella misura fino al 30%

Prima dell'erogazione del contributo, si procederà alla verifica della effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, potranno essere escluse dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF.

Sempre prima della erogazione del contributo verrà richiesta ai beneficiari la presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione – Anno 2010 – riguardanti la locazione di alloggi situati nel Comune di San Prospero e di eventuali altri alloggi situati in Comuni della Regione Emilia Romagna.

In caso di morosità viene sospesa l'erogazione del contributo e il locatario è tenuto a provvedere alla regolarizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Casa. **In caso di permanenza della morosità, dopo il predetto termine, l'Amministrazione si avvale della facoltà prevista dalla Legge 269/2004, secondo le disposizioni di cui all'allegato B art. 13 "Beneficiari Morosi" della Delibera regionale 2430/2009. In caso di morosità autocertificata dal conduttore, di importo pari o superiore al contributo erogabile, il Comune provvederà ad erogare in sanatoria il contributo al locatore.**

Ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n.445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/03 "informativa", i dati personali forniti per la compilazione della domanda saranno utilizzati per finalità di tipo socio – assistenziale. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dell'istanza. L'interessato potrà in ogni momento chiedere: l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione dei dati ai sensi degli artt. 7e 8 del citato D.lgs. n. 196/03. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di San Prospero – Ufficio Casa – con sede in via Pace n. 2. La titolarità del trattamento dei dati spetta al Comune di San Prospero.

6) **DECESSO.** In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione;
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto.
- Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 L. 392/78, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non espresso dal presente Bando si fa riferimento alla Delibera Regionale n. 2430 del 28.12.2009

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Responsabile Ufficio Casa
Barbieri Lorella